



81002110724 – 70055 – P.zza A. Moro,6
email:aa.pp.@comune.minervinomurge.ba.it

tel/fax:0883-698133

Comune di MINERVINO MURGE

Provincia di Barletta Trani Andria

5° SETTORE: Tributi – Patrimonio – Attività Produttive
Ufficio Attività Produttive

N. 82 Reg. Pubbl. Atti

Affisso il 9-2-2010

Defisso il 9-3-2010

IL MESSO COMUNALE

Prot.n. 1449

Reg.Ord. 03/2010



IL SINDACO

Vista la nuova disciplina del commercio, Legge Regionale 1° agosto 2003, n.11;
Vista la Legge Regionale 7 maggio 2008, n.5;
Considerata la necessità di dover adeguare gli orari di vendita delle attività commerciali su aree private in conformità delle disposizioni di legge;
Sentito il parere dei commercianti nella riunione tenutasi il 4 febbraio c.a.;
Visto l'art.50, comma 7 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Che gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private, osservino per l'anno 2010 e seguenti disposizioni a riguardo degli orari di apertura e chiusura al pubblico.

1. ORARI DI VENDITA

- **Gli esercizi di vendita al dettaglio, fatto salvo quanto disposto ai punti successivi, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00.**

Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio senza superare il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.

2. CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

- È stabilita la chiusura domenicale e festiva degli esercizi.
- È consentito derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei seguenti giorni:

- **DOMENICHE del mese di Dicembre;**
- **Nelle Domeniche in cui si svolgeranno le consuete Sagre;**
- **Le Domeniche coincidenti con l'inizio dei saldi di fine stagione.**

In caso di apertura deve essere rispettato l'orario prescelto per i giorni feriali.

3. CHIUSURA INFRASETTIMANALE

- Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Detta chiusura è stabilita come in appresso:

- **Settore alimentare** - **Giovedì pomeriggio** -
- **Settore non alimentare** - " " -
- **Beni strumentali** - **Giovedì o Sabato pomeriggio** -

- La chiusura infrasettimanale è sospesa:

- **La settimana precedente la S.Pasqua;**
- **AGOSTO (movimento turistico);**
- **DICEMBRE;**
- **ogni qualvolta ricade nella settimana un giorno festivo oltre la Domenica.**

4. ATTIVITA' ESCLUSE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- Le disposizioni del presente provvedimento, non si applicano alle seguenti attività:
- **Rivendite di generi di monopolio; alle rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori e articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquario, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.**

5. PUBBLICITA' ORARI

- **Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico mediante l'affissione di cartelli ben visibili, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e l'apertura festiva, quest'ultima dev'essere pubblicizzata con un anticipo di cinque giorni.**

6. SANZIONI

- Le violazioni alle norme previste al punto 2) – 3) , saranno punite con le sanzioni da Euro 2 mila 500 a Euro 15.000 come previsto dall'art.27, comma 1 della L.R. 1/08/2003 n.11.
- Le violazioni ai punti 1) – 5) del presente provvedimento saranno punite con la sanzione da Euro 500 a Euro 3.000 come previsto dall'art. 27 comma 3 della L.R. 1/08/2003, n.11;

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.


Avverso la presente Ordinanza è, possibile ricorrere entro 60 giorni al TAR oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

- 9 FEB 2010

Minervino Murge, _____

fer



IL SINDACO
Dott. Luigi Roccapelli

Luigi Roccapelli